

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

norevole Catucci questa mattina combatteva la giurisdizione del Consiglio di Stato, in quanto potesse riformare e modificare le decisioni della Corte dei conti, ora che ha veduto trionfare nell'opinione della maggioranza della Camera la competenza precisamente del Consiglio di Stato al quale dovranno presentarsi i ricorsi per annullamento delle decisioni della Corte dei conti, vorrebbe non solo dargli facoltà di annullarle per eccesso di potere e per incompetenza, ma ben anche per qualunque altra violazione di legge.

Noi dimentichiamo affatto, o signori, che si tratta delle decisioni di una Corte sovrana. La Corte dei conti, come l'abbiamo costituita in questa legge, è una Corte le cui pronunziamenti, quando sia ben accertato che non abbia varcati i confini della competenza sua e de' suoi poteri, non sono e non debbono essere suscettive di alcun riesame, anche per titolo di violazione di legge.

D'altronde, o signori, riflettete che le violazioni di legge possono essere di due specie, potendo riguardare il diritto applicabile al merito della contesa, ovvero le forme dei giudizi. Ora io non domando: si trasfonderà nel Consiglio di Stato il diritto di giudicare non solamente della violazione delle leggi che riguardano la sostanza del diritto, ma anche delle violazioni essenziali di forma di tutti i procedimenti avanti la Corte dei conti? Ma allora dichiariamo francamente che non vogliamo la Corte dei conti, che vogliamo rendere il Consiglio di Stato il vero e supremo giudice di queste controversie; sopprimiamo adunque una ruota inutile in questa macchina della giurisdizione che ci stiamo occupando di regolare. Conchiudendo, io credo, che quando sia al più lasciata la possibilità di ricondurre la Corte dei conti nei limiti della sua competenza e delle sue attribuzioni col quel mezzo che alla maggioranza della Camera è sembrato il più conveniente, in tutto il resto la pronunziamento della Corte dei conti deve essere considerata decisione di una Corte suprema non suscettibile di riesame o di emendazione. Conseguentemente io non posso accettare l'emendamento proposto dal deputato Catucci.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Prego la Camera di ritenere che i casi in cui la Corte dei conti possa violare la legge saranno rari, ma sono tanto più da temersi. Sono rari i casi nei quali occorre di recare punti di diritto alla decisione della Corte dei conti. Gli errori in quei rari casi sono tanto più da temersi perchè nella Corte dei conti la cura del Governo deve essere d'avere degli eccellenti contabili, specialità di questo magistrato essendo di rivedere i conti. Non è da presumersi che in questa Corte siano chiamati dei primari giureconsulti, dei magistrati che abbiano consumata la loro vita nello studio delle leggi. Quindi gli errori di diritto sono tanto più pericolosi. Importa dunque grandemente di lasciare aperta una via alla riforma di una decisione che contenga aperta violazione delle leggi. Come volete, o signori, che la sorte di una famiglia dipenda irrevocabilmente per una que-

stione di diritto, da un congresso d'uomini che debbono saper molto, come dissi, in materia dei conti, ma che in materia di giurisprudenza non possono essere la maggior parte versatissimi? Citerò un esempio. Supponete che si rivedano i conti del tesoriere di un circondario attualmente devastato dal brigantaggio; che i briganti siansi impossessati della sua cassa: i vostri buoni contabili non trovano che il tesoriere abbia versata una somma di cui doveva rendere conto, lo contabilizzano. Sarà obbligato egli o saranno obbligati i suoi eredi a rappresentare cinquanta o cento mila ducati che si trovavano nella cassa nel momento dell'invasione dei briganti? In tal caso vi sarebbe violazione d'un principio legale scritto nei nostri Codici per cui nessuno dee rendere conto di cose che succedono per forza maggiore.

Potrebbero facilmente succedere inconvenienti gravissimi di questo genere, quando giudicasse una sezione composta di zelantissimi contabili, ma che intendono poco di giurisprudenza.

Quando un tesoriere fosse così condannato, vorreste che la sua povera famiglia fosse obbligata a spogliarsi di tutto, quantunque il contabile condannato si trovasse innocentissimo? Evidentemente sarebbe questa una deplorabile ingiustizia; di tali ingiustizie possono accadere, e bisogna lasciare aperta la via ai ricorsi. Lo ripeto: saranno casi rari, ma è tanto più doveroso per parte nostra di lasciare la porta aperta alla riparazione di simili gravami, che potrebbero commettersi da uomini i quali non abbiano veramente passato molto tempo negli studi legali. Dico quindi ch'è da mantenersi il ricorso in annullamento pei casi d'aperta violazione della legge.

L'onorevole Mancini ci oppone che si attenuerebbe di troppo l'autorità della Corte inamovibile dei conti, se anche per le semplici violazioni di legge le sue decisioni potessero annullarsi da un corpo amovibile qual è il Consiglio di Stato.

A questo è facile di risposta.

Se la facoltà di annullare le decisioni della Corte dei conti è affidata ad un corpo amovibile, non è colpa dell'onorevole Cattucci, nè mia.

Ma sarebbe colpa della Camera se fosse chiusa la via a riparare una clamorosa ed incompatibile ingiustizia, contro la quale l'opinione pubblica altamente reclamerebbe.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Catucci, il quale consiste nel dire: " È ammesso per motivo di eccesso di potere, d'incompetenza per ragione di materia e per ogni altra violazione di legge. "

Chi intende approvare quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

" Art. 44. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni, quando :

" a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

" b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;